

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-261 del 21/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forli-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 intestata a ASSOTUBI S.P.A. per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena, Via Torre in San Carlo n. 475.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-273 del 21/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventuno GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 intestata a ASSOTUBI S.P.A. per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena, Via Torre in San Carlo n. 475.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 17/02/2015 Prot. Unione 7973;

Visto che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-51 del 29/01/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C “SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpa in data 22/11/2018, acquisita al PGFC/2018/19791, inerente la rinuncia all'effettuazione delle modifiche, relative all'emissione E1 “Centro di lavoro con saldatura e taglio al plasma”;

Dato atto che con nota del 07/12/2018 PGFC/2018/20741 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta;

Dato atto che in data 18/01/2019 il responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera”, ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie specificando in particolare quanto segue: “(...) **Precisato** che le modifiche precedentemente autorizzate, a cui la Ditta intende rinunciare, consistono nella mancata installazione del dispositivo con il quale si sarebbe dovuto eseguire il taglio al plasma dei tubi in lavorazione presso il centro di lavoro con saldatura di cui all'emissione E1, che pertanto a seguito della modifica in oggetto convoglierà in atmosfera solamente gli inquinanti derivanti dalle operazioni di saldatura;

Evidenziato che conseguentemente alla rinuncia alle operazioni di taglio al plasma la Ditta comunica di non procedere all'installazione dell'impianto di filtrazione a cartucce (espressamente richiesto dalle norme regionali solo per le emissioni derivanti dal taglio al plasma e non previsto per quelle derivanti dalla saldatura) e chiede il ripristino dei valori limite e di portata massima relativi alle sole operazioni di saldatura precedentemente autorizzati con l'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 318 del 09/02/15 prot. 12504, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/2015 prot. n. 7973; (...)

Valutato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;

Rilevato che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica

Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- ridenominazione della emissione N. 1 “Centro di lavoro con saldatura e taglio al plasma” di cui al punto 1. del Paragrafo “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” in “Centro di lavoro con saldatura”, in considerazione della rinuncia all’installazione del dispositivo per il taglio al plasma;
- eliminazione della indicazione relativa all’“Impianto di abbattimento: filtro a cartucce” dalla emissione N. 1;
- ripristino per la emissione N. 1 del valore di portata massima pari a 7.500 Nmc/h, precedentemente autorizzato con l’adesione all’autorizzazione di carattere generale per le sole operazioni di saldatura, di cui all’Allegato A dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 318 del 09/02/15 prot. 12504, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/2015 prot. n. 7973;
- modifica dei valori limite per la emissione N. 1 “Centro di lavoro con saldatura”, che erano stati stabiliti sulla base delle norme regionali tenendo in considerazione la contemporanea presenza delle attività di saldatura e di taglio al plasma, fissando ora i valori limite indicati solamente dalla voce 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e dall’allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. Il monitoraggio dovrà avere periodicità annuale come indicato nelle prescrizioni della voce 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. sopra richiamata;
- eliminazione delle prescrizioni 5., 6., 7. ed 8. del Paragrafo “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse per le emissioni N. 2 e N. 3, mentre non risultano più pertinenti per la emissione N. 1, per la quale non sarà più necessario comunicare la messa in esercizio delle modifiche precedentemente autorizzate, visto che con la comunicazione in oggetto la Ditta rinuncia alle stesse;
- inserimento al Paragrafo “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” della prescrizione di seguito riportata:
*“Entro 60 giorni dal rilascio dell’aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione E1**, dal momento che la precedente adesione all’autorizzazione di carattere generale non prevedeva l’obbligo di monitoraggio periodico per le “Polveri totali” e che ora vengono stabiliti dei nuovi valori limite per “Ossidi di azoto (espressi come NO₂)” e “Monossido di carbonio”. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”;*
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito delle eliminazioni e modifiche di cui sopra;

Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- Allegato A all’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 318 del 09/02/15 prot. 12504, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/15 prot. n. 7973, successivamente aggiornata con determina della S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-51 del 29/01/16, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/02/16 prot. n. 5633; (...);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC),

Via Torre in San Carlo n. 475.”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 17/02/2015 Prot. Unione 7973, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSO-TUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 17/02/2015 Prot. Unione 7973, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 318 del 09/02/15 prot. 12504, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/15 prot. n. 7973, successivamente aggiornata con determina della S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-51 del 29/01/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/02/16 prot. n. 5633.

Con PEC del 22/11/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/19791 del 22/11/18, la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera è inerente la rinuncia all'effettuazione delle modifiche, relative all'emissione E1 "Centro di lavoro con saldatura e taglio al plasma", autorizzate tramite l'aggiornamento dell'Allegato A della Autorizzazione Unica Ambientale avvenuto con determina della S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-51 del 29/01/16, rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/02/16 prot. n. 5633. Le modifiche precedentemente autorizzate, a cui la Ditta intende rinunciare, consistono nella mancata installazione del dispositivo con il quale si sarebbe dovuto eseguire il taglio al plasma dei tubi in lavorazione presso il centro di lavoro con saldatura di cui all'emissione E1, che pertanto a seguito della modifica in oggetto convoglierà in atmosfera solamente gli inquinanti derivanti dalle operazioni di saldatura. Conseguentemente alla rinuncia alle operazioni di taglio al plasma la Ditta comunica di non procedere all'installazione dell'impianto di filtrazione a cartucce (espressamente richiesto dalle norme regionali solo per le emissioni derivanti dal taglio al plasma e non previsto per quelle derivanti dalla saldatura) e chiede il ripristino dei valori limite e di portata massima relativi alle sole operazioni di saldatura precedentemente autorizzati con l'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 318 del 09/02/15 prot. 12504, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/2015 prot. n. 7973.

Rilevato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, si è ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A della precedente Autorizzazione Unica Ambientale, come di seguito indicato:

- ridenominazione della emissione N. 1 "Centro di lavoro con saldatura e taglio al plasma" di cui al punto 1. del Paragrafo "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" in "Centro di lavoro con saldatura", in considerazione della rinuncia all'installazione del dispositivo per il taglio al plasma;
- eliminazione della indicazione relativa all'"Impianto di abbattimento: filtro a cartucce" dalla emissione N. 1;
- ripristino per la emissione N. 1 del valore di portata massima pari a 7.500 Nmc/h, precedentemente autorizzato con l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le sole operazioni di saldatura, di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 318 del 09/02/15 prot. 12504, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/2015 prot. n. 7973;
- modifica dei valori limite per la emissione N. 1 "Centro di lavoro con saldatura", che erano stati stabiliti sulla base delle norme regionali tenendo in considerazione la contemporanea presenza delle attività di saldatura e di taglio al plasma, fissando ora i valori limite indicati solamente dalla voce 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e dall'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. Il monitoraggio dovrà avere periodicità annuale come indicato nelle prescrizioni della voce 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. sopra richiamata;

- eliminazione delle prescrizioni 5., 6., 7. ed 8. del Paragrafo “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse per le emissioni N. 2 e N. 3, mentre non risultano più pertinenti per la emissione N. 1, per la quale non sarà più necessario comunicare la messa in esercizio delle modifiche precedentemente autorizzate, visto che con la comunicazione in oggetto la Ditta rinuncia alle stesse;
- inserimento al Paragrafo “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” della prescrizione di seguito riportata:
“Entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla emissione E1, dal momento che la precedente adesione all'autorizzazione di carattere generale non prevedeva l'obbligo di monitoraggio periodico per le “Polveri totali” e che ora vengono stabiliti dei nuovi valori limite per “Ossidi di azoto (espressi come NO₂)” e “Monossido di carbonio”. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, il Responsabile dell'endoprocedimento ritiene di confermare le valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/02/2016 P.G.N. 5633, e dalla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 22/11/2018 prot. n. 19791, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso e lavorazione di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CENTRO DI LAVORO CON SALDATURA

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – PRIMA LINEA DI FILETTATURA TUBI IN ACCIAIO

EMISSIONE N. 3 – SECONDA LINEA DI FILETTATURA TUBI IN ACCIAIO

Impianto di abbattimento: dispositivo abbattitore per nebbie Micronfilter cube 400

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose

10 mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalla attività di ossitaglio e taglio al plasma (foratura tubi e taglio legature pacchi) svolta con dispositivi portatili, all'aperto nell'area aziendale, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della seguente prescrizione:**
 - a) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività.
3. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalla attività di ossidazione superficiale dei tubi (vasca contenente la soluzione acquosa diluita di acido solforico) svolta all'aperto nelle aree aziendali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - a) la concentrazione di acido solforico nella vasca non deve essere superiore al **4% in massa**;
 - b) devono essere annotati, con cadenza almeno mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 7, i **consumi** di acido solforico concentrato e la **concentrazione di acido solforico della soluzione acquosa della vasca** (espressa come percentuale in massa);
 - c) la vasca deve essere coperta quanto la stessa non viene utilizzata.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. **Entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento di AUA**, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione E1**, dal momento che la precedente adesione all'autorizzazione di carattere generale non prevedeva l'obbligo di monitoraggio periodico per le "Polveri totali" e che ora vengono stabiliti dei nuovi valori limite per "Ossidi di azoto (espressi come NO₂)" e "Monossido di carbonio". **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni N. 1, N. 2 e N. 3 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
7. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i **consumi** di acido solforico e la concentrazione di acido solforico nella vasca, come richiesto al precedente punto 3 lettera b).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.